

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE  
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE  
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO  
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 3, comma 1  
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.  
Mozione per armonizzare le norme statutarie sulla convocazione del Congresso  
alla Legge 247/2012, e ruolo dell'Ufficio di Presidenza.**

L'art. 39, comma 1 della L. 247/2012, al quale fa espresso riferimento la disposizione di cui si chiede l'emendamento, conferisce al CNF e non al Presidente del CNF il potere di convocazione del Congresso.

Appare quindi opportuno modificare il comma 1 dell'art. 3 dello Statuto lasciando al CNF, come da espressa previsione legislativa, il potere di convocare il Congresso.

Va poi considerato come il Congresso Nazionale Forense sia organo distinto e separato dagli altri organi dell'ordinamento previsti nella L. 247/2012, e in esso vengono convogliate tutte le istanze di ogni soggetto dell'Avvocatura: appare, pertanto, maggiormente conforme a tale impostazione il conferimento all'Ufficio di Presidenza previsto dal successivo comma 8 il compito di presiedere il Congresso.

La modifica proposta, inoltre, armonizzerebbe il comma in esame con la previsione del successivo comma 8 che conferisce al CNF (e non al Presidente del CNF) il potere di indire le sessioni congressuali ulteriori.

\*\*\*

Si propone la modifica del comma 1 dell'art. 3 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE

**Art. 3 (Convocazione del Congresso e Svolgimento dei lavori)**

1. Il Congresso è convocato e presieduto dal Presidente del CNF almeno ogni tre anni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge professionale forense ed è composto dai Delegati di cui all'art. 4.

TESTO EMENDATO

**Art. 3 (Convocazione del Congresso e Svolgimento dei lavori)**

1. Il Congresso è convocato **dal CNF** almeno ogni tre anni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge professionale forense, ed è composto dai Delegati di cui all'art. 4.

**Il Congresso è presieduto dall'Ufficio di Presidenza di cui al successivo comma 12.**

**(Firmato Digitalmente)**

**Avv. Edoardo Ferraro**